

CONTRATTI CAPESTRO / UN ALTRO PUNTO A FAVORE DELLE IMPRESE

Derivati, banca negligente

Tribunale di Novara: occorre verificare che il cliente sia davvero operatore qualificato

Elevata diligenza. A questo comportamento deve attenersi la banca quando propone contratti derivati. E chi fa stipulare l'accordo deve informare bene sui rischi dell'operazione, così come è tenuto a verificare se lo strumento finanziario offerto è adeguato alle esigenze del cliente, specialmente se quest'ultimo non è esperto. Un ulteriore tassello, nella delicata vicenda dei contratti derivati "capestro" proposti da vari istituti di credito negli anni passati, è stato posto questa volta a favore delle imprese dal Tribunale di Novara nella sentenza n. 23, depositata lo scorso 18 gennaio.

Una banca è stata condannata a risarcire i danni subiti da un'azienda in seguito alla sottoscrizione di tre *Interest rate swap* (Irs). I contratti derivati avrebbero infatti dovuto coprire i rischi connessi all'oscillazione dei tassi di interesse per finanziamenti ottenuti dall'impresa presso la stessa banca, ma avevano prodotto perdite per oltre 200mila euro. Perdite che — secondo i giudici novaresi — sono da mettere in conto proprio all'istituto di credito.

E questo almeno per due motivi. In primo luogo, per l'erronea qualificazione da parte della banca

dell'impresa come «operatore qualificato», alla luce dell'articolo 31 del regolamento Consob n.11522/98 sugli intermediari finanziari. Il rappresentante legale dell'azienda aveva sottoscritto una dichiarazione per assicurare la «specificità competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari». Per il tribunale novarese — contrariamente a recenti decisioni del Tribunale di Milano — l'autocertificazione resa dal rappresentante della società equivale a una «opinione personale» se non supportata da riscontri «concreti e obiettivi». Altrimenti si dovrebbe ritenere che per il regolamento Consob esistono due categorie di operatori: da un

lato, quelli che «sono» appunto tali (banche, Sicav, eccetera) e, dall'altro, quelli che si «reputano» profondi conoscitori della materia.

Ed è proprio questo il punto cruciale della controversia perché l'identificazione della società come «operatore qualificato» fa venir meno una serie di obblighi a carico della banca (che può, per esempio, non consegnare al cliente il «Documento sui rischi generali degli investimenti» oppure non segnalare la non adeguatezza delle operazioni o l'eventuale condizione di conflitto d'interesse in cui versa).

Per i giudici di Novara, però, la banca non avrebbe dovuto fermarsi alla dichiarazione del rappresen-

tante, ma verificare la reale esperienza della società. Avrebbe scoperto — osservano i giudici di Novara — che la stessa non aveva mai posto in essere operazioni finanziarie (salvo due prestiti obbligazionari per i soci), né operazioni d'investimento in derivati e non aveva

nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività speculative. Insomma, non possedeva alcun requisito tipico dell'operatore qualificato. Per il Tribunale di Novara, perciò, la banca negoziando con la società in tale veste gli Irs, ha omesso colpevolmente di rispettare gli standard minimi di tutela degli investitori, indispensabili per colmare l'«asimmetria informativa».

L'analisi dei magistrati piemontesi, inoltre, si è addentrata nel merito dei tre Irs. Nei contratti stipulati dalla società non esiste infatti una stretta correlazione tra derivato e finanziamento-base. Per come sono stati congegnati, gli *Interest rate swap* hanno natura più speculativa che di copertura, esponendo il cliente a un rischio di molto superiore a quello originario che nelle intenzioni si voleva neutralizzare.

Per estinguere un debito a breve, commentano ancora i giudici, si è proposto un'operazione di durata pluriennale e «a fronte della necessità di coprire il rischio di oscillazione dei tassi» non veniva previsto «a carico della società un tasso fisso, bensì un tasso crescente di anno in anno». Si tratta, in definitiva, di «un'aleatorietà zoppa o di diverso grado, in quanto idonea a minimizzare le eventuali perdite dell'intermediario, senza alcun meccanismo speculare di bilanciamento in favore del cliente», e in grado quindi «di annichilire economicamente il sottoscrittore del derivato».

**Marco Bellinazzo
Marcello Frisone**

IL NUMERO

31

È l'articolo del regolamento Consob che regola i rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori



SCENE DA UNA FUSIONE

di **Nicola Borzi**

Banca Carime, crescono le tensioni sull'organico

Non si placano le tensioni sindacali nell'ex Bpu, da aprile fusa con Banca Lombarda e Piemontese in Ubi Banca. Lo testimonia un volantino del 29 marzo 2007 di Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca di Banca Carime (gruppo Bpu), che riunisce le ex Casse di risparmio di Calabria, Puglia e Salerno: «I lavoratori — oggi fortemente sottodimensionati — subiscono costantemente lo stress lavorativo, dovuto anche a fortissime e continue pressioni commerciali... Tutto ciò perché la coperta è troppo corta». Per Emilio Contrasto, responsabile del coordinamento Falcri del gruppo Bpu, «negli ultimi anni Carime ha pagato l'efficientamento più di altre banche del gruppo, con l'uscita di un migliaio di dipendenti. Oggi siamo 2.500 circa, con molti contratti a termine in

scadenza. A giugno sarà presentato il piano industriale di Ubi Banca: è necessario che trovino conferma il modello federale di Bpu e i poli di eccellenza distaccati in tutte le banche reti, con gli attuali livelli occupazionali», conclude Contrasto.

Secondo Bpu, invece, «il ricambio generazionale di Banca Carime sta procedendo regolarmente, e anche la trattativa per il premio 2006 e il rinnovo del Contratto integrativo aziendale stanno per aprirsi, come formalmente comunicato alle organizzazioni sindacali. La valorizzazione della banca è testimoniata dagli investimenti effettuati, anche in termini di opportunità di crescita per le risorse con risultati assolutamente apprezzabili».

nicola.borzi@ilssole24ore.com